

N. 1974

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Norme in materia di specializzazione del personale addetto alle
attività educative e riabilitative per i bambini handicappati
inseriti negli asili nido

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha la finalità di rendere operante la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, in particolare per quanto concerne gli articoli 12, 13 e 14.

È assai grave che, a tutt'oggi, non si sia fatto pressochè nulla per adempiere al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 12, che dichiara in modo inequivocabile quanto segue: «al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido». Non è nostra intenzione riproporre, in questa sede, la successione di leggi, ordinanze e decreti che si riferiscono all'inserimento della persona handicappata nella scuola e ci limiteremo a citare la sola istituzione della figura dell'insegnante di sostegno, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Da allora sono state emanati ordinanze e decreti, da parte del Ministro della pubblica istruzione, per la regolamentazione dei corsi di specializzazione, prima monovalenti, rivolti cioè alle diverse tipologie di *handicap* (esemplificate in psicofisici, non udenti e non vedenti); poi, dal 1986, questi corsi hanno assunto un carattere polivalente, nell'intento di preparare il personale docente ad affrontare tutte le tipologie di *handicap*. Dopo tutto questo percorso, che ha visto un susseguirsi di modificazioni con periodicità annuale, al momento attuale la preoccupazione dominante sembra essere rivolta agli ordini di scuola secondaria. Le ultime modifiche, prima della «sospensione temporanea dei corsi di specializzazione», hanno ampliato il numero degli insegnanti della scuola secondaria, includendo, almeno nella fase di selezione, un numero di posti riservato agli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado (le cosiddette «supe-

riori»). Non avendo modificato il numero chiuso, previsto per ogni corso, questo ha portato a una riduzione dei posti riservati alle altre sezioni: materna ed elementare. Le ragioni di tale cambiamento sono molteplici. Vanno dalla constatazione che il fabbisogno degli insegnanti specializzati, mentre è ampiamente coperto per le sezioni materna ed elementare, è ancora insoddisfacente per la secondaria, alla crescente preoccupazione per l'impatto che l'inserimento dell'handicappato sta provocando nelle classi della scuola secondaria.

Queste le considerazioni, ma ci sia consentita, ora, qualche riflessione.

Non c'è orientamento scientifico (delle discipline medico-biologiche, psicologiche e pedagogiche) che non concordi sulla assoluta necessità, in caso di *handicap*, di attuare un intervento precoce, anzi precocissimo. Sappiamo con certezza che tanto più sarà ritardato l'intervento educativo e riabilitativo, tanto minori saranno gli effetti positivi che potranno essere raggiunti.

Da qui l'importanza della figura dell'«insegnante di sostegno», specificamente formato per gli asili nido, al fine di tutelare e garantire il diritto dell'integrazione sociale dei bambini handicappati.

Tale figura permetterà di effettuare un intervento precoce (e quindi produrre i migliori risultati di recupero) e, nel contempo, potrà offrire aiuto a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà per la nascita di figli handicappati.

A tal fine occorre prevedere, all'interno dei corsi di specializzazione polivalente, (decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975), una sezione per la specializzazione del personale addetto alle attività educativo-riabilitative per bambini handicappati negli asili nido.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I comuni, nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in armonia con i principi generali di cui all'articolo 6, primo comma, numeri 3) e 4) della medesima legge ed al fine di tutelare e garantire il diritto all'integrazione sociale dei bambini handicappati, provvedono a dotare gli asili nido di personale di sostegno addetto alle attività educative e riabilitative specificamente formato.

Art. 2.

1. I corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, devono prevedere una sezione per la formazione del personale addetto alle attività educativo-riabilitative, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, e destinata all'inserimento di tale personale negli asili nido.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

